



## **Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

**Luxemburgi, MDCCXLI.**

112. Richiedendo il servitio &c. Edictum in eos, qui deferre, retinere,  
conficere, vel in Ecclesiasticam Ditionem invehere ausi fuerunt parvos  
Cultros qualitatatis, & mensuræ hic descriptæ.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)



dinis B. M. V. de Mercede Redemptionis Captivorum, tam P. Magistri Pantaleonis Garzia Troncon Generalis, quam totius Ordinis prædicti nomine, humillimè Sanctitati Suae porrectas, pro habendo loco in Cappellis Pontificiis, ac Sermonibus ibidem peragendis, prout obtinent alii sex Generales, & Procuratores Generales Ordinum Mendicantium, ad Sac. Congregationem Ceremonialem remisit, Eadem Sac. Congregatio ad preces Eminentissimi, & Reverendissimi D. Card. Orthoni S. R. E. Vicecancellarii, ejusdem Ordinis apud Apostolicam Sedem Protectoris, censuit concedendum esse locum in Cappellis Pontificiis PP. Generali Ordinis B. M. V. de Mercede Redemptionis Captivorum post omnes alios Generales, & respectivè Procuratores Generales, qui jam tali prerogativa potiuntur; Si Sanctissimo Domino Nostro placuerit. Die 27. Januarii 1718.

*Et facta de prædictis relatione Suae Sanctitati per me Secretarium, Sanctitas Suae benignè annuit, Decretum approbavit, & publicari, ac servari mandavit. Hac die prima Februarii ejusdem anni.*

N. Episcopus Ostien. Card. Acciajulus  
Præfectus.

Candidus Cassina Secretarium.

### EDICTA MEMORABILIA

Sacrae Congregationis Eminentissimorum, & Reverendissimorum DD. Cardinalium Consultationibus Negotiorum Status Ecclesiastici Præfecta.

*Juxta temporis seriem disposita.*

#### EDICTUM.

I. In eos, qui deferre, retinere, conficere, vel in Ecclesiasticam Ditionem in vehere ausi fuerunt, parvos Cultros qualitatis, & mensuræ hic descriptæ.

*Fabritio del Titolo de SS. Gio: e Paolo della S. R. C. Prete Cardinale Paulucci.*

**R**ichiedendo il servizio della pubblica quiete, e sicurezza de' Sudditi, che si ponghino più pronti, e validi rimedii che siano possibili per ovviare alla frequenza degli homicidii, che da qualche tempo in qua si commettono con coltelli ferratori, sì in Roma, come nello Stato Ecclesiastico tanto mediatamente quanto immediatamente soggetto. Quindi è che la Santità di Nostro Signore Papa Clemente XI. usando della sua paterna vigilanza, e cura, attese le notizie pervenute à Sua Beatitudine, che tanto nella Città di Roma, e suo Distretto, quanto in altre Città, e Luoghi di tutto lo Stato Ecclesiastico tanto immediatamente, quanto mediatamente soggetti alla Santa Sede sia stata introdotta una nuova forma di coltelli ferratori, quali per la loro punta seguita, ò fatta à fronde d'oliva, ò con il taglio dall'una, e l'altra parte, benchè non eccedino la lunghezza di un palmo di cana romana mercantile, e non habbino molla, cerchietto, ò altro ingegno, che fermi il manico con la lama, sono però fabricati in maniera, che pajono più tosto ordinati ad inferire la morte, che ad altro uso huma-

no, hà ordinato con il parere della Sac. Consulta, che per riparare à tali delitti si pubblici il presente bando da valere à beneplacito della Santità Sua, e della Santa Sede Apostolica, con il quale primieramente, ricordando la puntuale osservanza della Costituzione della san. mem. di Alessandro VIII. che comincia. *Et si cuncta*, fatta l'anno primo del suo Pontificato Idibus Augusti 1690. sopra la delatione, e retentione de pugnali, coltelli, & de qualunque altra sorte d'armi di minor misura di tre palmi di canna romana, e della sua dichiarazione pubblicata li 22. di Settembre di detto anno, come anco di qualunque altra Bolla, Costituzione, e Provisione, ò dichiarazione fatte fin qui da altri Sommi Pontefici suoi Predecessori, e delli Bandi d'ordine de' medesimi Sommi Pontefici in diversi tempi publicati sopra la delatione, e retentione di simil sorte d'armi, il tenore delle quali tutte, e singole vuole, che si habbia qui per espresso, come se di parola in parola fussero state inferite, e rispettivamente ampliando la disposizione della sudetta Costituzione di Alessandro VIII., e della sua dichiarazione, e d'ogni altra disposizione, come sopra, ordina, e comanda à chiunque si sia di qualsivoglia stato, grado, condizione, e preminenza tanto mediatamente, quanto immediatamente soggetto alla Santità Sua, & alla S. Sede Apostolica, comprese anco le quattro Legazioni di Bologna, Ferrara, Romagna, & Urbino, & anco la Città di Benevento, che sotto pena irremissibile della Galera per sette anni da estendersi ad arbitrio della Sacra Consulta, secondo le qualità, e circostanze de' casi, e delle Persone, anco fino alla perpetua, in avvenire non porti tanto di nascosto, quanto in palese, nè tampoco ritenghin casa qualunque sorte di coltelli ferratori, anco ad uso da accommodar le pene, con punta di lunghezza maggiore di tre quarti d'un palmo di canna romana mercantile fra manico, e lama, come anco quelli, che se bene sono di tre quarti d'un palmo di canna, come sopra; e di minor lunghezza, sono però fatti con la punta seguita, ò à fronde d'oliva, ò con il taglio da tutte due le parti, e cuiunque l'haverà in Roma, e suo distretto, anco in luoghi Baronali, li debba portare nel termine di quindici giorni al Tribunale del Governo di Roma, e negli altri luoghi dello Stato Ecclesiastico fra trenta giorni a' Signori Cardinali Legati, ò Governatori, che non riconoscono nella Provincia Superiore, ò vero di spuntarli; e solamente si permette, che si possano ritenere, e rispettivamente portare quelli coltelli ferratori, e temperini, che saranno di lunghezza non maggiori di tre quarti d'un palmo di canna come sopra, fra il manico, e lama, purchè non siano à punta seguita, ò fatta à fronde d'oliva, ò con il taglio dall'una, e l'altra parte, e non habbiano molla, cerchietto, vite, ò altro ingegno, che fermi il manico con la lama.

Comanda in oltre sotto la medema pena à qualunque persona tanto Artefici, come Bottegari, e Mercanti, che non ardischino doppo la pubblicazione del presente Bando, fabricare, ò introdurre, ò ritenere nelle loro Botteghe, e Cafe, ne in mostra, nè nascostamente, tanto per uso proprio, quanto per vendere alcun coltello ferratore, e temperino, tanto con la punta seguita, ò fatta à fronda d'oliva, ò con il taglio dall'una, e l'altra parte di qualunque lunghezza, quanto con altra punta di lunghezza maggiore tra manico, e lama di tre quarti d'un palmo di canna romana, come sopra, dandosegli perciò tempo quindici giorni dal di della pubblicazione del presente Bando ò di mandar fuori dello Stato quei coltelli, che si troveranno avere con tal punta, e rispettivamente di maggior lunghezza, ò vero di farli spuntare.



1708.

Dichiara, & in altro vuole Sua Beatitudine, che in tutte le sopradette Ordinazioni, e proibizioni, oltre l'intenderli compresi li Giudici, Notari, Barigelli, Birri, & ogni altro Ministro di Giustizia; ancorche servissero a qualunque Curia, e Tribunale Ecclesiastico siano comprese ancora le persone Ecclesiastiche, & in qualunque modo efenti, anco dell'Ordine Gerosolimitano; & ogni altra Persona espressa nella suddetta Costituzione della san. mem. d'Alessandro VIII. quali non ostante tale eccezione, dovranno esser puniti, in caso di contravvenzione, con la pena irremissibile della Galera per cinque anni, & anco maggiore, secondo le circostanze de' casi, e qualità delle Persone, cioè in Roma, da quelli Giudici, quali hanno, o gli compete, o possono esercitare la Giurisdizione contro di loro, e fuori di Roma dagl'Ordinari de' Luoghi tanto mediatamente, quanto immediatamente sottoposti alla Santità Sua, & alla Santa Sede, comprese anco le quattro Legationi, e Città di Benevento, come sopra.

Et ad effetto, che non sia trascurata l'osservanza del presente Bando, mà sia da tutti inviolabilmente eseguito, la Santità Sua vuole, ordina, e comanda, che alli Barigelli, & altri Esecutori, facendo la cattura di qualcheduno trovato in flagranti con detti coltelli serratori come sopra prohibiti per le Città, Terre, e Castelli, & in qualsivoglia altro luogo, se gli dia di premio, oltre la solita mercede della cattura, scudi cinque moneta da pagarli irremissibilmente dal Contravventore.

E finalmente Sua Santità vuole, che il presente Bando affisso, e pubblicato in Roma nelli luoghi soliti, astringa, e oblighi ciascuna Persona, come sopra in Roma doppo tre giorni, e nel termine di venti giorni per tutto lo Stato Ecclesiastico mediatamente, & immediatamente sottoposto alla Santità Sede, come se ad ogn'uno fusse stato personalmente intimato. E per la contravvenzione di esso si procederà etiam per Inquisitionem; & ex officio; come farà più proficuo alla Corte, & al Fisco. Dato in Roma li 2. Gennaio 1708.

F. Card. Paolucci.

C. Origo Segr.

*Die, mense, & Anno, quibus supra, supradictum Bandimentum affixum, & publicatum fuit ad volvas Curie Innocentianae, in acie Campi Florae, ac aliis locis solitis, & consuetis Urbis, ut moris est, per me Benedictum Baldum Apostolicum Curialem.*

Laurentius Cristallinus pro Mag. Curf.

## INDULTUM GENERALE.

II. Concessum Inquisitis, & Bannitis, qui in bello contra Turcas sub signis Venetorum militabunt.

*Fabritio del Titolo de' Santi Gio. , e Paolo della S. R. C. Prete Card. Paolucci.*

Al' inesplicabile afflizione, che hà provata, e prova il paterno cuore di Nostro Signore per li noti formidabili progressi, che nel breve corso di poche settimane si sono fatti dalle Arme de' Turchi nel Regno della Morea, & in altri luoghi del Dominio Veneto, aggiungendosi il timore di più dilatate calamità, che quindi possono derivare anco ad altre Provincie Christiane, e particolarmente a' Popoli dello Stato Ecclesiastico; la Santità Sua doppo il ricorso fatto in sì ur-

1715.

gente bisogno al Divino ajuto con private, e pubbliche preghiere, e doppo gli Uffizii replicatamente passati nella più efficace maniera con tutti li Principi Christiani, per eccitarli alla difesa della pubblica causa, non hà lasciato di prontamente accorrervi Ella stessa con tutti quegli umani ajuti, che hà potuto, e che dalle pur troppo note angustie dell'Erario Apostolico gli sono stati permessi. Desiderando però di somministrarne altre più validi nella futura Campagna, mentre ne va prendendo le necessarie misure, si è in tanto degnata di ordinare, che sia notificato, come col presente Editto si notifica a tutti, e singoli, che ritrovano contumaci, inquisiti, condannati, e banditi in qualsivoglia luogo, e Tribunale dello Stato Ecclesiastico, mediatamente, & immediatamente soggetto, e per qualsivoglia delitto, eccetto che di ribellione, di lesa Maestà imprimo, e secondo capo, di monetarii, di Parricidii, Traditori, & Assassini di strada: Che se vorranno andare ad arrolarsi in qualitas de' Soldati per militare sotto le Insegne Venete contro il commune Nemico; e col buon servizio renderli degni della grazia, e remissione: Doppo che si saranno presentati, e fatto registrare il loro nome da Monsignor Nunzio in Venezia: Quelli, che saranno banditi in pena di vita, à riserva di quelli sopra eccettuati, doppo che averanno militato per il corso di cinque anni continui, & averanno ottenuto da' loro Capitani, e Commandanti il ben servito, e che il medesimo sarà stato riconosciuto da Monsignor Nunzio in Venezia, otterranno la total remissione dalla pena, alla quale erano stati condannati. Agli altri poi, che si trovano banditi in pena di Galera in perpetuo, si concederà parimente la grazia, doppo che averanno militato per lo spazio di tre anni; Et alli Banditi di Galera ad tempus, quando averanno militato per due anni, riportato però che si sia da qualcheduno delli sopranominati il ben servito riconosciuto, come sopra, da Monsignor Nunzio. E perche è molto conveniente, trattandosi di cause sì importanti à tutta la Christiana Republica, & alla Cattolica Religione, di derogare per il publico bene al dritto della privata sodisfazione, si dichiara, che l'istessa grazia, e remissione conseguiranno quelli ancora, che adempite le condizioni suddette, non averanno ottenuta la pace, nelli casi, ne' quali la medesima è necessaria, con la riserva però dell'esilio dal luogo del delitto, e suo Territorio, fin tanto che Pottenghino, sotto pena di nullità della remissione, edì rimaner sottoposti alli pregiudizii di prima in caso di contravvenzione. In oltre per facilitare, quanto sia possibile, l'intento desiderato, si notifica, che quelli li quali per andare in Venezia, o altro luogo destinato per Piazza d'armi ad arrolarsi, averanno bisogno di passare per lo Stato Ecclesiastico dentro in termine di quattro mesi supplichino la Sagra Consulta per ottenere un libero Salvo Condotta, con dare in nota i loro nomi, cognomi, delitti, luoghi, e tempi della loro condanna, che gli farà concesso con quelle cautele, che pareranno più convenevoli all'istessa Sagra Consulta, tanto in ordine al tempo, che doveranno durare detti Salvi Condotti, quanto in ordine alli luoghi, per i quali dove ranno transitare, ad oggetto, che possino senza verun timore di scandalo, e d'inconvenienti portarsi liberamente alli luoghi destinati dalla Republica, per assoldar le Milizie. In fede &c. Dat. in Castel Candolfo 12. Ottobre 1715.

F. Card. Paolucci.

A. Banchieri Segretario.